



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA

Sentenza con motivazione contestuale

ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nel d. l. n. 27/2020

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella causa **n. 353/2018 R.G.A.C.** promossa

DA

Zannoni Christian (avv. Gianfranco Gallo)

CONTRO

I.N.P.S., anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. (avv. Anna Paola Ciarelli e Renato Vestini)

avente ad **oggetto**: richiesta iscrizione gestione commercianti;
provvedendo fuori udienza, ai sensi dell'**art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020**, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. Il ricorrente, titolare di ditta individuale, chiede la iscrizione della convivente Gozzi Isabella alla gestione commercianti quale proprio collaboratore familiare, in quanto la stessa svolge attività lavorativa con abitudine e prevalenza in favore della costituita impresa familiare. Il tutto in forza del disposto dell'art. 230 – *ter c.c.*, secondo il quale *“al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”*.



2. Il diniego opposto al riguardo dall'I.N.P.S. deriva dalla circostanza che il convivente di fatto, non avendo lo *status* di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare (v. art. 2, comma 1, della l. n. 613/66 e ss. mm.).

3. Come ricorda l'I.N.P.S. nella circolare menzionata in ricorso, la posizione di coniuge effettivamente rileva ai fini dell'individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare dell'impresa, come nel caso dell'art. 2, comma 1, della l. n. 613/66, norma che sancisce l'obbligo per i "*familiari coadiutori*" – tra cui vi è il coniuge – di iscriversi alla gestione commercianti.

3. Come è noto, la l. n. 76/2016 ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi 2 –35) e ha disciplinato la convivenza di fatto (art. 1, commi 36 – 65).

4. L'art. 1, comma 20, della l. n. 76 cit., ha chiarito che le disposizioni di qualsiasi fonte normativa dell'ordinamento che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "*coniuge*", "*coniugi*" o termini equivalenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Ed in forza del richiamo di cui al comma 13, alle unioni civili è applicabile l'art. 230 – *bis* c.c., il quale annovera il coniuge tra i familiari cui riconosce tutela.

5. Ai sensi dell'**art. 1, comma 36, della l. n. 76 cit.**, "*ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile*".

5.1. A differenza di quanto avviene per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto non è equiparata al matrimonio né



le posizioni dei conviventi sono equiparate a quelle dei coniugi, come appare possibile ritenere a considerare **sia** l'argomento testuale, ricavabile da quanto affermato dal legislatore all'art. 1, comma 20, della l. n. 76, essendo stata espressamente limitata l'equiparazione alla sola posizione del componente l'unione civile tra persone dello stesso sesso (v. sopra), **sia** la specifica fisionomia che ha assunto la regolamentazione della convivenza di fatto, essendo stata prevista analoga equiparazione in relazione ai soli diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38) e in relazione alla possibilità di proporre domanda di interdizione o inabilitazione ai sensi dell'art. 712, comma 2, c.p.c. (comma 47), con istituzione poi in via autonoma del diritto dei conviventi **di** visita e assistenza in caso di malattia o di ricovero dell'altro (comma 39), **della** possibilità per ciascun convivente di designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati nei casi previsti (comma 40), **del** diritto del convivente, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, **di** continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni (comma 43), **della** possibilità di nominare il convivente di fatto tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile (comma 48).

5.2. La l. n. 76 cit. ha poi introdotto l'art. 230 – *ter* c.c. di cui sopra si è riportato il contenuto, senza prevedere l'applicabilità ai conviventi di fatto dell'art. 230 – *bis* c.c., come nel caso dei componenti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

6. La previsione di un modello di regolamentazione per la convivenza di fatto distinto dallo schema di disciplina introdotto per le unioni civili tra persone dello stesso sesso (cui è riferibile anche la previsione di cui all'art. 230 – *bis* c.c.), modello articolato sull'attribuzione al convivente delle limitate prerogative tipizzate dal legislatore (v. sopra punto 5.1), non consente di riferire al convivente i presupposti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1, cit. e ciò nemmeno analogicamente, venendo in rilievo una



diversa ratio di disciplina. Come rilevato in dottrina: “l’introduzione di una disciplina specifica destinata alle prestazioni lavorative del convivente more uxorio in favore dell’impresa dell’altro convivente ha comportato il superamento di ogni tentativo di applicazione analogica dell’art. 230 – bis c.c. alla famiglia di fatto. La legge Cirinnà, dunque, ha operato una diversificazione tra il matrimonio, l’unione civile, e la convivenza more uxorio, ponendo quest’ultima in posizione di subalternità e attuando una tendenziale “matrimonializzazione” delle sole unioni civili. Le diversità di regime giuridico non paiono contrastare con i principii costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, vista la volontà dei soggetti di evitare le conseguenze legali che discendono dal matrimonio e considerata la storicità del modello familiare istituzionalizzato dall’art. 29 Cost.”.

La domanda pertanto non può essere accolta.

5. Le spese di lite si compensano per la mancanza di specifici precedenti, la complessità che connota il quadro normativo di riferimento e la possibile controvertibilità della soluzione applicata.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

rigetta il ricorso e **compensa** le spese.

Forlì, 23 giugno 2020

Il giudice del lavoro
dott. Luca Mascini

